



Allegato "A" rep.63072 fasc.18870
STATUTO COSPE
TITOLO I

ART. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "COSPE - Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi Emergenti – Ente del Terzo Settore" (in breve denominata anche "COSPE - ETS"). L'Associazione utilizzerà, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

ART. 2 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria delle Socie e dei Soci.

ART. 3 - Sede

L'Associazione ha la propria sede legale in Firenze, via Slataper 10. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative, sedi secondarie, succursali e rappresentanze nei luoghi ritenuti più opportuni, sia in Italia che all'estero, al fine di ottimizzare il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 - Finalità

L'Associazione nasce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione pone alla base della sua attività la Cooperazione e il partenariato internazionale in favore delle persone, delle comunità e delle popolazioni come mezzo per l'affermazione dei diritti umani e uguali opportunità ed il raggiungimento della pace e la giustizia fra i popoli.

In particolare, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs 117/17, l'Associazione realizzerà le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs 117/17;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs 117/17;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs 117/17;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n), del D.Lgs 117/17;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera o), del D.Lgs 117/17;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera r), del D.Lgs 117/17;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera w), del D.Lgs 117/17.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione intende promuovere in Italia e all'estero:

- l'esercizio dei diritti fondamentali della persona e la libertà associativa superando le diseguaglianze e riequilibrando in senso democratico gli strumenti di governance e gli spazi di potere;
- i diritti ed empowerment delle donne e dell'equità di genere;
- il riconoscimento dei diritti, un'accoglienza inclusiva ed una piena cittadinanza di migranti, rifugiati, rifugiate e minoranze;
- il contrasto dei cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, la gestione sostenibile su base comunitaria delle risorse naturali e del territorio;

- le pratiche di conversione e transizione energetica, di resilienza e di sviluppo locale e comunitario attraverso l'economia sociale e solidale, il commercio equo, il credito mutualistico e la finanza etica;
- i meccanismi di pressione e gli spazi di azione per il riconoscimento e contrasto di ogni forma di razzismo, xenofobia, sessismo e omotransfobia;
- la promozione dei diritti umani, la tutela dei difensori e delle difensore, il contrasto delle cause profonde delle violazioni, discriminazioni e ingiustizie;
- l'attività di ricerca, formazione ed educazione a tutti i livelli (universitari, scolastici, professionali, etc);
- la realizzazione e promozione di attività artistico-culturali;
- la mobilitazione territoriale di cittadini, cittadine e associazioni, la partecipazione a reti di solidarietà locali nazionali ed internazionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Associazione;
- qualsiasi altra iniziativa inerente alle attività di interesse generale dell'Associazione nei limiti di cui al presente statuto e al D.lgs. 117/2017.

ART. 5 - Attività Diverse

L'Associazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo, potrà esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

ART. 6 - Convenzioni, contributi e raccolta fondi

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, COSPE potrà:

- collaborare e aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, a consorzi e associazioni con altre organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, a coordinamenti nazionali ed internazionali accettandone le norme statutarie;
- stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'Associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi

economici, politici, sociali o sindacali di Socie, Soci, consiglieri, consiglieri, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'Associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

L'Associazione può infine raccogliere fondi, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. L'Associazione può inoltre realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 7 del D.lgs. n. 117 del 2017, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea delle Socie e dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi dell'Associazione può essere attribuito un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del D.lgs. 117/2017.

TITOLO II SOCIE E SOCI

ART. 8 - Qualifica delle Socie e dei Soci

L'Associazione si compone di un numero illimitato di Socie e di Soci. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche e tutti gli enti, di natura sia privata che pubblica, i cui scopi siano analoghi o complementari o comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione, che ne facciano richiesta dichiarando di accettare le finalità del presente Statuto e di assumere ogni obbligo conseguente.

L'Associazione è costituita da Socie Ordinarie e Soci Ordinari, e da Socie Onorarie e Soci Onorari.

Entrambe le categorie di Socie e Soci partecipano all'Assemblea delle Socie e dei Soci ed hanno diritto di voto attivo e passivo.

ART. 9 - Ammissione delle Socie Ordinarie e dei Soci Ordinari

Si diventa Socie Ordinarie e Soci Ordinari presentando domanda di ammissione scritta, contenente la dichiarazione di adesione allo Statuto sociale, all'esame del Consiglio Direttivo il quale con propria delibera la accoglie o la respinge.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro delle Socie e dei Soci. Qualora la domanda venga rigettata, il Consiglio Direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati ed alle interessate.

In questo caso l'interessato o l'interessata possono presentare ricor-

so all'Assemblea che decide in modo inappellabile nella sua prima riunione.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e del regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo. Il rapporto associativo ha durata annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e si rinnova automaticamente, di anno in anno, salvo recesso scritto da inviarsi al Consiglio Direttivo ai sensi dell'Articolo 13 del presente Statuto.

ART. 10 – Collaboratrici Socie e Collaboratori Soci

Possono essere ammessi a Socia e Socio anche coloro che intrattengono con l'Associazione un qualsiasi contratto di lavoro, retribuito a tempo determinato o indeterminato, per prestazioni svolte per l'Associazione o per le sue attività, nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore.

ART. 11 - Volontarie e Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontarie e volontari.

Sono volontarie e volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Le volontarie ed i volontari devono essere iscritti in apposito Registro delle Volontarie e dei Volontari. L'Associazione provvederà ad assicurare le volontarie e i volontari ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 12 - Diritti e doveri delle Socie e dei Soci

Tutte le Socie e i Soci hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea e godere del diritto di voto attivo, qualora siano iscritte ed iscritti da almeno 3 mesi nel Registro delle Socie e dei Soci, e passivo purché in regola con il pagamento della quota associativa secondo quanto indicato nel Regolamento;
- b) ricoprire cariche sociali, salvo quanto altrimenti previsto dal presente Statuto e dal Regolamento;
- c) accedere ai libri sociali e ai bilanci dell'Associazione;
- d) ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione.

Tutte le Socie e i Soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento, il Codice Etico e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) pagare, nei prescritti termini, le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto diretto o indiretto con lo scopo dell'Associazione.

ART. 13 - Recesso

La qualifica di Socia e di Socio si perde per:

a) recesso: è garantito il diritto di recesso, senza oneri, a tutte le Socie e tutti i Soci, senza restituzione della quota. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica, fax, posta ordinaria o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione. Gli effetti del suddetto recesso decorrono dal momento del ricevimento dello stesso da parte dell'Associazione e hanno effetto economico dal primo gennaio dell'anno successivo;

b) morosità: quando la Socia o il Socio non abbia versato, senza giustificati motivi, la quota associativa annuale nei termini previsti; decorso 60 giorni dal formale sollecito da parte dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ne delibera la decadenza da Socia o Socio. La messa in mora deve essere comunicata alla Socia o Socio interessata/o a mezzo posta elettronica, fax, posta ordinaria o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione;

c) indegnità: l'esclusione per indegnità è disposta con delibera del Consiglio Direttivo in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell'Associazione, e deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Socia o Socio interessata/o. Entro 30 giorni da ricezione della comunicazione, la delibera del Consiglio Direttivo può, a richiesta della Socia o del Socio interessata/o, essere sottoposta a riesame da parte dell'Assemblea che delibera nella prima riunione che verrà convocata;

d) decesso.

ART. 14 - Socie Onorarie e Soci Onorari

Sono Socie Onorarie e Soci Onorari persone o enti di natura sia pubblica che privata della cui presenza e collaborazione l'Associazione si considera onorata in ragione delle loro competenze e del loro impegno civile, professionale, culturale e solidale.

Si diventa Socie Onorarie e Soci Onorari accogliendo la proposta motivata del Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea.

Le Socie Onorarie e i Soci Onorari godono degli stessi diritti e sono onerati degli stessi doveri delle Socie Ordinarie e dei Soci Ordinari, e sono esonerati/e dal pagamento delle quote associative annuali.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le Socie Ordinarie e Onorarie e da tutti i Soci Ordinari e Onorari.

È ammessa la rappresentanza dei Soci e delle Socie per delega per quanti si trovino all'estero o siano assenti per comprovati e validi motivi. Ogni Socio e ogni Socia può ricevere una sola delega che deve essere scritta. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.

ART. 16 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria in relazione all'oggetto delle deliberazioni.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- a) sulla nomina e revoca della Presidente o del Presidente,
- b) sulla nomina e revoca di componenti del Consiglio Direttivo;
- c) sulla nomina di componenti dell'Organo di Controllo;
- d) sugli eventuali compensi attribuiti ai componenti degli organi

dell'Associazione, nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa di settore;

d) sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del bilancio sociale;

e) su ogni altro argomento attribuitole dalla legge o dallo Statuto;

f) su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo;

g) sull'approvazione di un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;

h) sulla responsabilità degli organi sociali;

i) sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Socio o di una Socia;

l) sull'approvazione dei regolamenti e dei programmi di lavoro e di intervento dell'Associazione.

L'Assemblea nomina il Presidente o la Presidente per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta se consecutivo.

All'Assemblea straordinaria è riservata:

a) la modifica del presente Statuto;

b) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nel rigoroso rispetto delle norme legali;

c) la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

d) qualsiasi delibera sia stata inserita nell'Ordine del Giorno.

Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a maggioranza di due terzi (2/3) dei Soci e delle Socie presenti o rappresentati/e per delega all'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea Ordinaria di bilancio viene convocata dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. Il Bilancio, assieme alla relazione dei Consiglieri e delle Consigliere, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato, perché le Socie e i Soci possano prenderne visione. L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta della Presidente o del Presidente o di almeno un decimo (1/10) delle Socie e dei Soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell'Assemblea delle Socie e dei Soci l'Ordine del Giorno programmato.

ART. 17 - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno in discussione. L'avviso di convocazione deve essere inviato alle Socie e ai Soci almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a mezzo posta elettronica, fax, posta ordinaria e altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione incluso sito web e altri network sociali.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la

metà più uno/a degli/Ile aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle Socie e dei Soci intervenute/i o rappresentate/i. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle Socie e dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria il cui Ordine del Giorno preveda lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, dei tre quarti (3/4) delle Socie e dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, della metà delle Socie e dei Soci aventi diritto.

Nel caso in cui l'Ordine del Giorno preveda modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza anche per delega della maggioranza delle Socie e dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo (1/3) delle Socie e dei Soci aventi diritto di voto.

Ciascuna Socia e ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un'altra Socia o un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio e ciascuna Socia possono rappresentare sino ad un massimo di un Socio/a. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è presieduta da un Presidente o una Presidente dell'Assemblea eletto/a per l'occasione o dalle Socie e dai Soci presenti con maggiore anzianità di iscrizione. La Presidente o il Presidente è coadiuvato/a da una Segretaria o un Segretario verbalizzante. Hanno diritto di partecipazione e voto tutte le Socie Onorarie e Ordinarie e tutti i Soci Onorari e Ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art.12 e dell'art.13 del presente Statuto.

Ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del D.lgs. 117/17, la partecipazione all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Di ogni Assemblea è steso verbale ad opera del Segretario o della Segretaria. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o dalla Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dalla Segretaria verbalizzante, e riportato, in ordine cronologico, su apposito libro dei verbali.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Sta-

tuto, vincolano tutte le Socie e i Soci, ancorché non intervenute/i o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria delle Socie e dei Soci per il periodo di tre anni.

Il numero dei suoi componenti varia da cinque a nove secondo delibera dell'Assemblea. In caso di decesso, dimissioni o decadenza a norma di Regolamento di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione a cominciare dai primi dei non eletti e delle non elette. I nuovi Consiglieri e le nuove Consigliere rimarranno in carica fino alle elezioni successive.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre al proprio interno un Vicepresidente o una Vicepresidente e, qualora lo ritenga opportuno, un Segretario o una Segretaria verbalizzante e un Tesoriere o una Tesoriera.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad altri soggetti espressamente incaricati.

Il Regolamento definisce l'eventuale incompatibilità tra specifiche mansioni, oltre quella di Direttore o Direttrice Generale, previste nel modello organizzativo adottato e la carica di Consigliere e Consigliera in Consiglio Direttivo.

La maggioranza dei Consiglieri e delle Consigliere è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I Consiglieri e le Consigliere, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi e di esse è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri ed alle Consigliere è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 19 - Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulla convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria;
- delibera sulle dimissioni delle Socie e dei Soci e sulla revoca della qualità di Socia e di Soci;
- determina annualmente l'ammontare delle quote sociali che possono essere diversificate fra agevolate, ordinarie e sostenitrici;
- elabora e definisce i programmi dell'Associazione e ne segue l'attuazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'Assemblea delle Socie e dei Soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;
- approva l'organigramma dell'Associazione;
- predispone il Regolamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera spese di carattere straordinario;

- delibera in merito ad operazioni finanziarie tendenti al migliore utilizzo delle proprie risorse; all'assunzione di debiti, in particolare con istituti di credito; all'acquisto ed alla vendita di partecipazioni in altri enti o società, qualora le suddette operazioni siano ritenute utili per il raggiungimento dei fini sociali, con esclusione di qualsiasi operazione avente carattere speculativo;
- delibera sull'approvazione delle bozze di bilancio preventivo, consuntivo e sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina, su proposta del Presidente e dopo attenta valutazione delle competenze, il Direttore o la Direttrice Generale di cui all'art. 22 del presente Statuto;
- ratifica, la nomina delle altre figure di direzione apicale proposte dal Direttore o dalla Direttrice Generale e approvate dal Presidente o dalla Presidente;
- delibera in merito allo svolgimento delle attività diverse di cui all'articolo 5 del presente statuto e ne documenta il carattere secondario e strumentale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.Lsg. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nessuno escluso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dalla Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dalla Vicepresidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione scritta del Presidente o della Presidente o di almeno un terzo (1/3) dei suoi e delle sue componenti. La convocazione inviata anche per e-mail, deve contenere l'ordine del giorno. È ammessa anche la partecipazione in teleconferenza e videoconferenza.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi e delle sue componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare oltre la metà dei suoi e delle sue componenti; in tal caso i componenti e le componenti rimanenti devono convocare con urgenza l'Assemblea delle Socie e dei Soci.

ART. 20 - Vicepresidente, Segretario o Segretaria, Tesoriere o Tesoriera

Il Vicepresidente o la Vicepresidente è nominato/a dal Consiglio Direttivo tra i suoi e le sue componenti.

Il Vicepresidente o la Vicepresidente sostituisce il Presidente o la Presidente in caso di assenza o impedimento, può assumere eventuali deleghe su proposta del Presidente o della Presidente e delibera del Consiglio Direttivo.

Il Segretario o la Segretaria verbalizzante e il Tesoriere o la Tesoriera curano rispettivamente nell'ambito delle mansioni determinate dal Consiglio Direttivo, la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo e degli altri libri sociali e il monitoraggio della contabilità, della finanza e dei bilanci dell'Associazione.

ART. 21 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente o la Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Presidente o la Presidente ha la rappresentanza politica dell'Associazione, la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi

ed in giudizio relativamente alla ordinaria amministrazione. La sua firma obbliga l'Associazione senza che occorra produrre la deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente o la Presidente inoltre è garante delle finalità istituzionali dell'Associazione e della strategia politico programmatica espressa dai suoi organi statutari.

In particolare, il Presidente o la Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo concordando l'Ordine del Giorno con il Vicepresidente o la Vicepresidente;
- b) dirige l'Associazione avvalendosi di un Direttore o una Direttrice Generale dotato/a di ampie deleghe nel rispetto del Regolamento dell'Associazione.
- c) rappresenta politicamente l'Associazione verso l'esterno, sia direttamente che attraverso propri delegati.

ART. 22 - Direttore o Direttrice Generale

Salvo diverse disposizioni deliberate dall'Assemblea delle Socie e dei Soci, l'attività ordinaria dell'Associazione è affidata ad un Direttore o una Direttrice Generale, scelto/a per la sua capacità gestionale, competenza nel settore, condivisione degli scopi sociali.

Il ruolo di Direttore o Direttrice Generale è incompatibile con la carica di consigliere e consigliera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

È nominato o nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o della Presidente con il conferimento delle deleghe operative in accordo con quanto previsto nel Regolamento.

Svolge la propria funzione, in stretta collaborazione con il Presidente o la Presidente, in modo collegiale con l'ausilio delle altre figure di direzione previste nell'organigramma dell'Associazione e la consultazione di tutti gli interessati e le interessate.

Partecipa, quando sia convocato e senza diritto di voto al Consiglio Direttivo.

In particolare, è compito del Direttore o Direttrice Generale:

- Predisporre le bozze di bilancio preventivo, consuntivo e sociale dell'Associazione affinché il Consiglio Direttivo ne deliberi l'approvazione del relativo progetto di bilancio, su cui delibera successivamente l'Assemblea ai sensi dell'art 16 del presente Statuto;
- Gestire i rapporti con banche e istituti di credito;
- Autorizzare le spese ordinarie relative a progetti e attività approvate dal Consiglio Direttivo;
- Stipulare i contratti con il personale e gli altri collaboratori e collaboratrici e quanto ne consegue;
- Proporre al Consiglio Direttivo la nomina delle altre figure di direzione previste in organigramma e in accordo con quanto previsto nel Regolamento;
- Predisporre il programma di lavoro annuale e triennale da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- Assumere tutte le decisioni che il Regolamento gli affida.

ART. 23 - Organo di Controllo

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. 117/17, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o in forma collegiale, il quale vigila sull'amministrazione dell'Associazione, accerta la regola-

re tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni, incluso il Codice Etico e di Condotta, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esprime il suo parere redigendo apposite relazioni.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I membri dell'organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

Ai membri dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nel limite di quanto disposto dall'articolo 8 del D.lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono esser posseduti da almeno uno dei componenti.

Alle adunanze dell'Organo di Controllo – se collegiale – si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui la revisione sia affidata ad un revisore o una revisora legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - Amministrazione e Patrimonio

Per esercizio annuale s'intende il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di Legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote versate annualmente dalle Socie e dai Soci, dagli acquisti mobiliari e immobiliari fatti a qualunque titolo da donazioni, lasciti, sussidi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini.

Le quote sociali non sono trasmissibili né rivalutabili.

Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Prima del quindici (15) dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo

approva i progetti di Bilancio preventivo e stabilisce le quote associative per l'anno.

Il Patrimonio sociale è indivisibile e le quote associative non sono trasmissibili, né rimborsabili, né rivalutabili.

ART. 25 - Bilancio e divieto di distribuzione degli utili

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/17 e nel quale si dovrà dare evidenza delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Al superamento delle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, approvare la bozza di bilancio sociale che l'Assemblea dovrà approvare ogni anno unitamente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori e fondatrici, Soci e Socie, lavoratori e lavoratrici, collaboratori e collaboratrici, consiglieri e consigliere ed altri/e componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno/a o più liquidatori e liquidatrici che determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 27 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e del D.lgs. 117/17.

F.to Piergiorgio Menchini - Rosanna Montano Notaio